



COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO

(Prov. Catanzaro)

Prot n. 6082 del 21.12.2021

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. – CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 - - FONDO E COMPETENZA ANNO 2022- (art. 11 L. 9.12.1998 n. 431)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti:

- l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
- La Legge Regionale n° 14 del 24.05.99;
- La Delibera di Giunta Regionale n° 3517 del 29.12.99, modificata dalle successive n° 466; del 31.05.2001 e n° 758 del 6.8.2002;
- Il Decreto Legislativo n° 286 del 25.7.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo n° 109 del 31.3.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 221 del 7.5.1999;
- Il Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.99;
- Il Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 445/2000.
- La Delibera di Giunta Regionale n° 655 del 7.7.2005;
- La Legge Regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, comma 5;
- La Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;
- L' art 11 comma 13 della Legge n° 133;

RENDE NOTO

Che a partire dal **21 dicembre 2021**, data di pubblicazione del presente bando, al **21 febbraio 2022**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili-

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di **gennaio 2021** ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i.
- 2) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 3) Residenza nel Comune di San Vito sullo Ionio nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 4) Gli immigrati devono dimostrare di essere residenti nel territorio nazionale da almeno 10 anni ovvero da 5 anni nella regione Calabria
- 5) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 7) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 8) Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
- 9) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad €. 17.000,00.

- 10) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:
FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%;
FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00 incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%
- 11) Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
- 12) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10. non sono tra loro cumulabili.
- 13) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
- 14) Non sono efficaci:
a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- 15) Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 e il reddito di cittadinanza o da pensione, comporta un cumulo di benefici pubblici erogati allo stesso titolo, pertanto, "la richiesta di contributo ai sensi della Legge 431/98 non può essere presentata da coloro che percepiscono il contributo per l'affitto all'interno del reddito di cittadinanza o da pensione ovvero possono presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non hanno percepito di detta tipologia di reddito".

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate **nell'anno 2021** (riferita ai redditi **percepiti nel 2020**) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative **all'anno 2021**, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo (**Anno 2021**) anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

6. DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di San Vito sullo Ionio.

Per il ritiro del modello di domanda e per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere presso l'Ufficio Segreteria nei giorni da lunedì a venerdì ore 10.30-12.30 (tel. 0967632925). Il bando unitamente al relativo modello di domanda è reso disponibile all'albo pretorio on-line raggiungibile sul sito internet dell'Ente: www.comune.sanvitosulloionio.cz.it

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare i seguenti documenti :

1. **Copia fronte retro di un valido documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore la domanda;**
2. **Attestazione ISE/ISEE 2021 relativa alla situazione reddituale e patrimoniale dell'anno 2020;**
3. **Contratto di locazione, debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, entro il 31.12.2021 in originale o copia fotostatica autenticata;**
4. **Ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di registro riferita all'anno 2021, in originale o copia fotostatica autenticata;**
5. **Ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'abitazione a dimostrazione della regolarità dei medesimi pagamenti relativi all'anno 2021 o autocertificazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile sulla regolarità dei pagamenti corredata da fotocopia del documento d'identità in corso di validità; (da presentarsi anche prima della data di liquidazione del contributo);**
6. **Carta o permesso di soggiorno valido del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea);**
7. **Certificato storico di residenza solo per i cittadini immigrati;**
8. **Autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (se ricorre valore ISE/ISEE uguale a zero, inferiore o incongruo rispetto all'importo dell'affitto);**
9. **Stato di famiglia sotto forma di autocertificazione ;**
10. **Eventuale Documentazione attestante handicap permanente riconosciuto ex L.104/92 e rilasciata dalla competente ASP**

Le domande potranno essere consegnate direttamente al Protocollo dell'Ente entro le ore 12:00 del 21.02.2022 o inviate tramite pec all'indirizzo : protocollo.sanvitosulloionio@asmepec.it entro le ore 23:59 del 20.02.2021. Non saranno prese in considerazione domande inoltrate dopo la scadenza.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2021 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al fondo attribuito annualmente.

L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione.

11. INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Segreteria del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 modificato dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di San Vito sullo Ionio. Il Responsabile designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il sig. Bilotta Roberto.

12. COMUNICAZIONE ai sensi dell'articolo 7 della L. 7/8/1990, n. 241

Si informa che:

- a) responsabile dell'istruttoria è lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Comune di San Vito sullo Ionio, presso la cui sede in Piazza G. Casalinuovo 1, sono depositati i documenti relativi al procedimento;
- b) Responsabile del Procedimento : Roberto Bilotta
- c) oggetto del procedimento è la graduatoria per l'erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98.

13. NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/1998 ed alla deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 207 del 27/03/2006.

San Vito sullo Ionio, li 21.12.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Roberto BILOTTA